

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 36/2025 – Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.



PNRR

Le schede sintetiche

L'articolo 1 del decreto-legge 36/2025

L'articolo 1 del decreto-legge 36/2025 introduce disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, volte a disciplinare in modo più rigoroso il riconoscimento della cittadinanza italiana, rafforzando il principio dell'effettività del legame con la Repubblica. Esso innesta un nuovo articolo, il 3-bis, nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, stabilendo che, in deroga a una serie di disposizioni legislative vigenti, sia considerato non aver mai acquisito la cittadinanza italiana il soggetto nato all'estero e titolare di un'altra cittadinanza, anche qualora tale nascita sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della nuova disposizione. Tale preclusione, tuttavia, è temperata dalla previsione di alcune eccezioni tassative, tra cui si annoverano la presentazione, entro le 23:59 del 27 marzo 2025, di un'istanza debitamente documentata presso l'ufficio consolare o il sindaco competente, ovvero la ricezione, entro il medesimo termine, della comunicazione di un appuntamento utile alla presentazione della domanda stessa. La norma, inoltre, contempla la possibilità che lo stato di cittadino sia accertato in sede giudiziale, purché la domanda venga proposta entro il medesimo termine del 27 marzo 2025. Sono altresì fatte salve le situazioni in cui un ascendente di primo o secondo grado possieda, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, nonché i casi in cui un genitore o adottante abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e anteriormente alla nascita o all'adozione del figlio. Con tale intervento normativo si sancisce un principio di effettività del vincolo con l'Italia, incentrato sull'esistenza di un legame sostanziale e documentabile con la comunità nazionale, così da superare la mera automatica trasmissione dello status civitatis per discendenza. In quest'ottica, il legislatore intende coniugare la tradizionale preminenza dello *ius sanguinis*, elemento costitutivo dell'identità nazionale, con la necessità di un rapporto effettivo e attuale, in linea con i principi affermati anche a livello internazionale, tra cui si ricorda l'orientamento espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella celebre sentenza *Nottebohm* del 1955. La disposizione prosegue introducendo, al comma 1-bis, una disciplina speciale per i minori stranieri o apolidi, figli di cittadini italiani per nascita, i quali possono divenire cittadini italiani qualora i genitori o il tutore esprimano la volontà di tale acquisto e ricorra uno dei seguenti presupposti: la residenza legale e continuativa del minore per almeno due anni successivi alla dichiarazione oppure la presentazione della dichiarazione entro un anno dalla nascita o dall'accertamento della filiazione. La norma, al comma 1-ter, contempla la possibilità per il soggetto divenuto maggiorenne di rinunciare alla cittadinanza italiana, a

condizione che sia titolare di un'altra cittadinanza. Inoltre, per i minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione, figli di cittadini italiani riconosciuti ai sensi delle eccezioni disciplinate dalle lettere a), a-bis) e b) del comma 1, è consentito presentare la dichiarazione di cittadinanza fino al 31 maggio 2026. Il comma 1-quater interviene invece sull'articolo 14 della legge n. 91 del 1992, prevedendo che, per l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi con il genitore che la acquisisce o la riacquista, sia necessario che alla data di acquisto o riacquisto il minore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita. Il comma 2 del medesimo articolo 1, infine, riformula l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, modificando la disciplina processuale delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza. Viene infatti stabilito che non siano ammessi, salvo diversa previsione di legge, né il giuramento né la prova testimoniale, e che gravi sul richiedente l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza. Tale disciplina supera l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 25317/2022, che poneva a carico dello Stato l'onere probatorio circa eventuali cause ostative. La ratio della nuova impostazione risiede nell'esigenza di ricondurre la prova in capo al richiedente, unico soggetto in grado di fornire documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status civitatis, evitando che l'inerzia o la carenza documentale si traducano in un irragionevole aggravio a carico dell'amministrazione e, di riflesso, a discapito del principio di effettività del vincolo con la Repubblica. Questa complessa disciplina si colloca dunque in un disegno di riforma volto a contemperare il riconoscimento del diritto di cittadinanza con la necessaria verifica di un rapporto effettivo e sostanziale con l'Italia, quale fondamento dell'appartenenza alla comunità politica nazionale e della titolarità del complesso di diritti e doveri che ne deriva.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 36/2025

L'articolo 1-bis del decreto-legge 36/2025 introduce misure finalizzate a favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e a facilitare il conseguente acquisto della cittadinanza italiana. In particolare, al comma 1, viene inserito un nuovo comma, il 1-octies, nell'articolo 27 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa disposizione stabilisce che, al di fuori delle quote massime di ingresso previste dall'articolo 3,

comma 4, siano consentiti, con le procedure disciplinate dall'articolo 22 del medesimo Testo unico, l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro subordinato a favore dello straniero residente all'estero che sia discendente di cittadino italiano e che sia in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione caratterizzato da significativi flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione si propone così di agevolare l'ingresso nel territorio italiano dei discendenti di cittadini italiani, riconoscendo la rilevanza storica e culturale del legame con l'Italia e promuovendo una dimensione inclusiva che tenga conto delle radici comuni. Il comma 2 interviene invece sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, modificandone l'articolo 9, comma 1. Viene così prevista una modifica alla lettera a), ove, dopo le parole "secondo grado" sono inserite le parole "sono o", mentre le parole "o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite con le parole "e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni", riducendo dunque da tre a due anni il requisito di residenza legale. Inoltre, dopo la lettera a), viene introdotta la nuova lettera a-bis), che dispone l'estensione del beneficio anche allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risieda legalmente da almeno tre anni. Tali modifiche delineano un ampliamento delle possibilità di concessione della cittadinanza per beneficio di legge, agevolando coloro che, pur nati in Italia, non abbiano legami di sangue con cittadini italiani ma abbiano consolidato un radicamento effettivo sul territorio attraverso una residenza stabile e continuativa. Queste previsioni, lette nel loro complesso, mirano a coniugare l'attenzione verso le radici storiche e culturali della comunità italiana con un riconoscimento giuridico delle situazioni di effettivo inserimento sociale e territoriale, consolidando un approccio che valorizza sia la discendenza sia la reale partecipazione alla vita nazionale.

L'articolo 1-ter del decreto-legge 36/2025

L'articolo 1-ter si propone di disciplinare in modo più organico e sistematico la possibilità per gli ex cittadini italiani di riacquistare la cittadinanza, introducendo un insieme di modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e integrando tali disposizioni con un'attenzione particolare ai diritti consolari connessi alla procedura. In primo luogo, la novella interviene sull'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, prevedendo che l'esclusione dall'obbligo di allegare la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo si applichi anche alle dichiarazioni di

riacquisto della cittadinanza rese innanzi a un ufficio consolare. Questa precisazione si muove nel solco di un progressivo riconoscimento della centralità degli uffici consolari come sedi idonee a raccogliere le dichiarazioni di volontà degli ex cittadini, facilitando così l'accesso ai diritti connessi alla cittadinanza da parte di coloro che, per ragioni storiche, sociali o migratorie, si trovano stabilmente residenti all'estero. La modifica più significativa è rappresentata, tuttavia, dalla sostituzione integrale del comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge, il quale, nella sua nuova formulazione, prevede che, ferma restando la disciplina derogatoria di cui all'articolo 3-bis, possano riacquistare la cittadinanza coloro i quali siano nati in Italia o vi abbiano risieduto per almeno due anni continuativi e l'abbiano perduta in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 8, numeri 1 e 2, o nell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555. La riacquisizione avviene, in questo caso, per effetto di una dichiarazione espressa in tal senso, la cui presentazione deve avvenire in un arco temporale ben definito, compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. In tale prospettiva, il legislatore si propone di offrire una finestra temporale certa e adeguata per il rientro nella cittadinanza italiana, armonizzando la disciplina attuale con le esigenze di continuità identitaria e di riconoscimento dei legami storici e affettivi con la Repubblica. La ratio sottesa a questa disposizione si fonda sull'idea di ricucire il rapporto giuridico tra la comunità nazionale e i suoi ex membri, riconoscendo la dimensione affettiva e simbolica che la cittadinanza italiana riveste nella storia migratoria del Paese. Inoltre, il secondo comma dell'articolo 1-ter inserisce, alla sezione I della tabella dei diritti consolari annessa al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, un nuovo articolo 7-ter, il quale stabilisce un contributo di 250 euro per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza presentata presso le sedi consolari. Questo importo, che si inserisce in un quadro più ampio di razionalizzazione delle entrate consolari, appare coerente con le finalità di autofinanziamento dei servizi offerti dalle rappresentanze diplomatiche italiane e con la necessità di sostenere le spese derivanti dalle attività di istruttoria e verifica della documentazione prodotta dagli interessati. È evidente che la novella normativa, lungi dal limitarsi a un semplice adeguamento tecnico, intende valorizzare il patrimonio storico e culturale costituito dalle comunità italiane all'estero e dalle generazioni di cittadini che, pur avendo perduto formalmente la cittadinanza, continuano a mantenere con l'Italia un legame profondo e identitario. In tale contesto, il legislatore sembra accogliere la consapevolezza che la cittadinanza, oltre a un insieme di diritti e doveri, costituisce un vincolo giuridico che affonda le proprie radici in una tradizione plurisecolare, la cui salvaguardia si manifesta anche attraverso strumenti normativi capaci di promuovere l'effettivo reinserimento di coloro che desiderano tornare a far parte del corpo civico nazionale.